

COMUNE DI PIANSAANO
PROVINCIA DI VITERBO

APPROVATO
~~ADOSSATO~~ con deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE n. 2
~~QUINTA MUNICIPALE~~

del 27.10.2021

Piansano, li 27.10.2021

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PIANSAANO

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI DI ENERGIA
RINNOVABILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.10.2021

INDICE

Premessa

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Ambito di applicazione e procedimenti autorizzatori

Articolo 3 - Aree non-idonee all'installazione di Impianti

Articolo 4 - Disciplina delle distanze

Articolo 5 - Localizzazione degli Impianti preesistenti e delle aree archeologiche

Articolo 6 - Idoneità delle aree e limiti all'installazione di Impianti

Articolo 7 - Contenuti progettuali e criteri di valutazione degli Impianti

Articolo 8 - Misure compensative

Articolo 9 - Convenzionamento, garanzie e dismissione degli Impianti

Articolo 10 - Sanzioni

Articolo 11 - Informatizzazione dei procedimenti

Articolo 12 - Entrata in vigore

Premessa

Il Comune di Piansano, nel corso degli anni, ha visto progressivamente ampliare la domanda di installazione di impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili (FER), soprattutto in aree classificate agricole, così che è divenuto essenziale, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, provvedere, attraverso il presente Regolamento, a contemperare lo sviluppo e l'incentivazione alla produzione di energia "verde" con la protezione dell'ambiente e del paesaggio, attraverso l'individuazione di criteri oggettivi per la localizzazione di tali impianti, l'individuazione di aree non idonee a tali installazioni e la previsione di misure di compensazione volte a mitigare l'impatto eventualmente negativo che tali impianti potrebbero produrre sul territorio comunale.

Il regolamento ricalca le norme vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 387/2003 adottato in attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, al D.M. 10/09/2010, *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, ed alla L.R. Lazio n. 16/2011, *"Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili"*, come modificata dalla L. R. n. 1/2020. Recepisce, inoltre, le indicazioni del PER Lazio che rimanda al PTPR per tutta la disciplina paesaggistica.

Esso disciplina gli aspetti, anche procedurali, dell'intero ciclo di vita degli impianti, ivi incluse le opere connesse, la dismissione ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine del ciclo produttivo, la documentazione da produrre in sede di conferenza di servizi, le esigenze di valutazione da assolvere, i dati necessari ad una corretta ponderazione degli interessi rilevanti per legge, nonché le misure compensative.

Quest'ultime, nel rispetto del D.M. 10.09.2010, non saranno di natura meramente patrimoniale e saranno orientate su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio, sul sito internet del Comune e sarà trasmesso agli uffici regionali competenti al fine di garantirne il relativo rispetto in tutte le connesse procedure autorizzative, incluse le valutazioni ambientali necessarie alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.



ART.1 Definizioni

1.1 Per "Fonti rinnovabili" si intendono quelle elencate all'art. 2 del D.Lgs. 387/2003, ovvero: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

1.2 Per "Impianti" si intendono quelli di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e, saranno considerati "grandi" se di potenza superiore a 1 MW elettrico.

1.3 Per "Proponente" si intende il soggetto che intende realizzare un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile sul territorio comunale.

1.4 Per "Procedura Abilitativa Semplificata" (d'ora in poi, PAS) si intende la procedura abilitativa richiesta per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione fino a 1 MW elettrico, avente efficacia di 3 anni dal suo perfezionamento.

ART. 2 Ambito di applicazione e procedimenti autorizzatori

2.1 Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

2.2. Alla luce della normativa nazionale e regionale vigente in materia, le procedure abilitative finalizzate all'installazione degli Impianti sono rappresentate dall'Autorizzazione Unica (anche in ambito 19, Verifica di Assoggettabilità a VIA [d'ora in poi, VA] e Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27bis [d'ora in poi, VIA] del TU 152/2006 e smi), dalla PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) e dalla Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera.

2.3 La PAS è attivata mediante la presentazione di una dichiarazione da parte del Proponente all'Ente comunale, almeno 30 giorni prima dall'inizio dei lavori. Qualora siano necessari atti di assenso di competenza comunale e non allegati alla dichiarazione, il Comune provvederà a renderli ed il perfezionamento della PAS si intenderà sospeso sino al rilascio dei nulla-osta.

2.4 Se la tutela del vincolo compete ad un'altra amministrazione, ed il suo parere non è allegato alla PAS, il Comune entro 20 giorni dalla presentazione di quest'ultima provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso il perfezionamento della PAS sarà sospeso sino alla determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi o sino all'espletamento dei rimedi previsti per i dissensi qualificati ex art 14-quinquies l. 241/1990.

2.5 La dichiarazione del proponente deve essere accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto:



- agli strumenti urbanistici vigenti;
- al regolamento edilizio;
- al presente regolamento in materia di disciplina di impianti FER.

2.6 Alla PAS deve essere allegato anche il preventivo di connessione, redatto dal gestore della rete ed accettato dal proponente, nonché l'indicazione dell'impresa alla quale si vogliono affidare i lavori, completa di relativo DURC. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

2.7 La Comunicazione relativa alle attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001, si applica ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW. Si applica inoltre:

a) agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici e che dovranno essere aderenti o integrati nei tetti. Essi dovranno avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e l'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), salva l'acquisizione del relativo Parere di competenza;

b) agli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscano elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline precedentemente o contestualmente autorizzate.

2.8 Agli Impianti di cui alle precedenti lett. a) e b) non si applica il regime delle aree non idonee *ex art. 3*; delle distanze *ex art. 4*; delle misure compensative *ex art. 8*; delle garanzie e della dismissione dell'Impianto *ex art. 9*.

2.9 Rimane ferma la disciplina di cui alla Parte II del TUA (Testo Unico dell'Ambiente - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) s.m.i., nonché ogni altra previsione di legge riferita a qualunque tipologia di Impianto a cui, il presente regolamento, fa pieno riferimento.

2.10 Il regime di autorizzazione unica si applica agli Impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione pari o superiore ad 1 MW elettrico. Il relativo procedimento, in cui confluiscono i procedimenti previsti dalla Parte II del TUA è gestito



dalla Regione - salvo il superamento dei limiti previsti per la competenza attribuita al MATTM - ed è disciplinato, per quanto di competenza comunale, anche dal presente regolamento.

2.11 Ai fini della applicazione della disciplina del presente Regolamento e dei differenti regimi autorizzatori, in caso di più istanze presentate per l’installazione di più impianti alimentati dalla stessa o da diversa fonte rinnovabile, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali prossime, si tiene conto della potenza cumulata pari alla sommatoria dei singoli impianti oggetto delle istanze presentate; ciò anche per gli impianti soggetti a semplice comunicazione o CILA e quando la presentazione di progetti sia avvenuta anche in tempi diversi e/o mediante procedimenti diversi. La superficie di ingombro sarà valutata al lordo delle strutture accessorie e degli spazi liberi interconnessi nell’impianto.

2.12 In ogni caso, ivi incluse le procedure di cui alla Parte II del Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006 e smi.), si reputa unica la domanda proveniente da soggetti, anche diversi, ma riferibili ad un medesimo centro di interessi. Eventuali frazionamenti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, tuttavia riconducibili allo stesso proponente, o stesso progetto, non andranno considerati isolatamente ai fini del calcolo della potenza nominale per l’assoggettabilità alla diversa procedura (libera, PAS, V.A. art. 19 TUA, VIA art. 23 TUA), reputandosi invece cumulata la complessiva potenza erogata. Tale valutazione potrà essere effettuata, anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione, nel corso dell’eventuale procedimento di voltura per cessione dell’impianto o dei diritti sullo stesso, totale o parziale sempre nel rispetto delle garanzie partecipative e procedurali previste dalla L. 241/90 e s.m.i..

Segue una scheda di sintesi sui differenti modelli autorizzatori e le relative competenze comunali.

POTENZA	REGIME AUTORIZZATORIO	ENTE COMPETENTE
INFERIORE AI 50KW	Comunicazione equivalente al regime di edilizia libera, per i soli interventi connessi ad edifici o strutture già esistenti che non alterino dimensioni e generali parametri urbanistici, ovvero compatibili con il regime di scambio sul posto ma non ricadenti nei centri storici; fermo rimanendo il rispetto di disposizioni vincolistiche e di tutela.	Il Comune
COMPRESO TRA 50 KW E 999 KW	Procedura abilitativa semplificata (PAS). La procedura si applica:	Il Comune



	- agli Impianti sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto - agli impianti al di sotto della soglia ex Tab. A D.Lgs. 387/2003. Fermo rimanendo il rispetto dei parametri stabiliti dal presente regolamento e le eventuali prescrizioni stabilite in Conferenza dei servizi.	
SUPERIORE AI 999 KW	Autorizzazione unica	Gestione della VA/VIA di competenza regionale o nazionale ed enti referenti quelli d'area vasta. La partecipazione obbligatoria del Comune è guidata dai principi e dalle prescrizioni espresse anche nel presente regolamento

Art. 3 Aree non-idonee all'installazione di Impianti

3.1 Si considerano non-idonee all'installazione di Impianti:

- le zone di importanza ambientale e storica (ad es. zone "A" di PRG- centro storico);
- le aree costituenti punti di interesse archeologico disciplinate ai sensi dei successivi artt. 4.5 e 5;
- le aree in cui è presente un vincolo paesaggistico ed ambientale, diretto od indiretto, per presenza di beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi, salvo il rilascio del Parere da parte dell'ente competente;
- le aree agricole di pregio, da intendersi quali le aree che, anche parzialmente, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ovvero successivamente: (i) siano destinate alla produzione di prodotti tipici del territorio e subordinate a rigorosi disciplinari di identificazione e produzione (e così *Abbacchio Romano IGP*, *Pecorino Romano DOP*, salvo altri), (ii) quelle adibite al pascolo ed alle colture agronomiche classificate biologiche e (iii)



le aree adibite al pascolo ed alle colture agronomiche gestite da Aziende titolari della licenza d'uso del Marchio collettivo "Tuscia Viterbese";

e) le aree agricole, laddove siano comunque disponibili aree compromesse, ex art. 6.1 del presente Regolamento;

3.2 Nel rispetto dell'art. 12 co. 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, adottato in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, per l'installazione degli Impianti nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità, così come al patrimonio culturale e al paesaggio rurale.

Art. 4 Disciplina delle distanze.

4.1 Stante l'impatto ecologico, territoriale e paesaggistico degli impianti FER, nelle zone diverse da quelle non-idonee elencate al precedente art. 3, gli impianti devono rispettare rigorosamente le distanze disciplinate dal presente articolo. La distanza viene calcolata dalle strutture generatrici di energia più vicine al punto più vicino del perimetro della proprietà o del manufatto (strada, fabbricato, etc.) incluse pertinenze stradali, aggetti, porticati, etc..

4.2 La distanza dalle infrastrutture stradali è in funzione della classificazione delle viabilità, come di seguito riportate:

A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9); - m. 60,00;

B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 1); strade statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 14); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717, art. 7); - m. 40,00;

C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; - m. 30,00;

D) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente e strade vicinali ad uso pubblico: - m. 20,00.

4.3 L'Impianto deve rispettare, altresì, le seguenti distanze minime dai confini e dalle preesistenze:

a) quanto ai fotovoltaici a terra,



- a.1 distanze dai confini: non meno di metri 20 dal confine di proprietà diverse; questo per evitare effetti pregiudizievoli sulle proprietà confinanti, in particolare data la pericolosità dei moduli nelle stagioni più calde, per le persone, per gli animali e per la vegetazione;
- a.2 distanza tra fabbricati (destinati a residenza o altrimenti utilizzati), non minore di 50 metri. La distanza minima tra l'impianto ed i fabbricati censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale non dovrà essere inferiore a 100 metri;
- a.3 distanza dai ricettori sensibili (quali scuole, ospedali, case di cura/riposo e simili) non inferiore a 200 metri.

b) Quanto agli impianti eolici,

- b.1 distanza di ciascun aerogeneratore da ricettori sensibili (quali scuole, ospedali, case di cura/riposo e simili), non inferiore a 8 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore;
- b.2 distanza da case sparse non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.
- b.3 distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti e da beni culturali e paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004, non inferiore a 10 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.

4.4 La distanza tra un impianto fotovoltaico ed un aerogeneratore non dovrà essere inferiore a 50 metri.

4.5 Gli Impianti dovranno mantenere una distanza non inferiore a 50 metri dalle aree costituenti punti di interesse archeologico, così come definite dall'art. 5.

Art. 5 Localizzazione degli Impianti preesistenti e delle aree archeologiche

5.1 L'osservanza degli art. 3 e 4 dovrà avvenire anche nel rispetto delle cartografie allegate al presente Regolamento, e successivi loro aggiornamenti, che (*Tavola 1*) geolocalizzano gli Impianti già esistenti sul territorio ed (*Tavola 2*) i siti di interesse archeologico.

Art. 6 Idoneità delle aree e limiti all'installazione di Impianti.

6.1 Nella localizzazione delle aree di impianto dovrà essere data preferenza, in coerenza con le linee guida di cui al D.M. del 2010, a quelle compromesse da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui: siti industriali, cave dismesse, ex discariche, siti contaminati di cui al D.Lgs. 152/2006 e previa messa in sicurezza, affinché siano contenuti al minimo gli impatti sul sistema ecologico, le interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo.



6.2 Le prescrizioni sulle distanze e sull'idoneità delle aree destinate all'installazione costituiscono linee guida e parametro di riferimento in tutti i procedimenti afferenti gli Impianti.

Art. 7 Contenuti progettuali e criteri di valutazione degli Impianti.

7.1 Per tutte le tipologie di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili occorrerà obbligatoriamente provvedere a soddisfare le seguenti disposizioni:

a) rispetto alla tutela del suolo

- non potrà essere alterata la morfologia dei suoli;
- non sono ammesse variazioni della pendenza dei terreni oltre il limite dell'1%;
- le aree oggetto di intervento non dovranno avere pendenza massima superiore al 10%;

b) rispetto alla tutela del paesaggio

- per il fotovoltaico a terra, l'insieme dei pannelli dovrà formare una figura geometrica di forma regolare;
- i pannelli, come anche gli aerogeneratori, dovranno essere disposti in file tra loro parallele;
- la struttura a sostegno degli Impianti dovrà essere realizzata con elementi metallici di colore analogo alla parte inferiore del pannello;
- per gli impianti fotovoltaici non sono ammesse murature, né per le opere fondali, né per quelle di sostegno;
- gli impianti a rete necessari per l'allacciamento alle linee esistenti, dovranno essere realizzati totalmente interrati;
- l'altezza dei fabbricati pertinenziali (a titolo esemplificativo, *inverter*, accumulatori e cabine elettriche di consegna e/o di trasformazione o ogni altro fabbricato che lo sviluppo della tecnica riterrà necessario) non dovrà essere superiore a cm 240 e detti fabbricati dovranno essere realizzati con colori idonei a massimizzare il loro mascheramento;
- la viabilità interna di servizio all'impianto dovrà essere realizzata con materiali inerti provenienti da cave locali ovvero in terra battuta, in modo da non contrastare con lo stato dei luoghi;

c) rispetto alla tutela dell'ecosistema



- l'illuminazione notturna dell'Impianto dovrà garantire la riduzione dell'inquinamento luminoso (a titolo esemplificativo, con l'utilizzo di sensori di passaggio) e il minor consumo di energia elettrica (a titolo esemplificativo, con l'utilizzo dei LED);
- la vegetazione insistente sul suolo dell'Impianto, sia in occasione della realizzazione e sia durante la gestione, dovrà essere decespugliata meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti.
- per evitare l'effetto "lago":
 - ciascun campo non potrà superare l'estensione di 15.000 mq. di superficie;
 - per gli impianti più vasti oltre questa estensione si dovrà provvedere a "spezzare" gli impianti realizzando dei filari di vegetazione arbustiva autoctona di larghezza non inferiore a 10 mt.;
 - nella parte superiore dei pannelli fotovoltaici verranno apposte delle fasce colorate tra ogni modulo, al fine di interrompere la continuità cromatica e annullare il cosiddetto "effetto acqua" o "effetto lago" che potrebbe confondere l'avifauna, portandola ad utilizzare i pannelli come pista di atterraggio in sostituzione ai corpi d'acqua (fiumi o laghi), con grave rischio di collisioni, spesso fatali;
- dovranno essere realizzati dei corridoi ecologici per il passaggio della fauna locale e per limitare la frammentazione degli habitat.

d) rispetto alla tutela della risorsa idrica:

- non dovranno essere alterati i corsi d'acqua e tutta la rete idrografica primaria e secondaria;
- gli impianti dovranno rispettare:
 - la distanza di 10 mt per lato dagli impluvi (intesi come cunette di scolo, centrali ovvero laterali);
 - la distanza di almeno 50 mt. per lato, salvo distanze maggiori imposte dagli enti



competenti, dalle acque pubbliche censite.

- Al fine di evitare ogni contaminazione, le cabine di *storage*, degli inverter e di trasformazione dovranno essere isolate dal terreno con appositi basamenti idonei a garantire la non-permeabilità (anche in deroga al divieto di realizzare opere in muratura previsto nei punti precedenti).

7.2 La possibilità di installazione di Impianti alimentati da FER è subordinata alla verifica di conformità al presente Regolamento da parte del Comune, con obbligo del Proponente di presentare una Relazione dettagliata per agevolare detta verifica, ai sensi di quanto di seguito disposto.

7.3 Oltre alla documentazione prevista dalla vigente legislazione, la relazione di accompagnamento al progetto, al fine di consentire le valutazioni di questo Comune, nonché evidenziare l'esistenza di possibili impatti cumulativi di più impianti tra aree adiacenti ovvero confinanti, deve individuare e specificare i seguenti contenuti:

- a) riportare ed analizzare, con planimetria cartografica e orto-fotodigitale in scala idonea, il sito di installazione, aree adiacenti ovvero pertinenti e il contesto paesaggistico di riferimento, evidenziando eventuali vincoli, di qualunque specie e genesi normativa, nonché la presenza di elementi qualificanti.
- b) riportare ed analizzare, proponendo anche delle alternative di progetto, le porzioni territoriali i cui caratteri paesaggistici, naturalistici ed antropici entrano in relazione visiva con la trasformazione introdotta a seguito della realizzazione dell'impianto,
- c) studio dell'analisi della flora e della fauna presente nell'area di installazione, proponendo, per le opere di mitigazione e per le schermature soluzioni idonee a garantire il migliore mascheramento e comunque l'inserimento degli elementi nel contesto paesaggistico e rurale, privilegiando sempre specie locali con germoplasma autoctono e scegliendo le alternative di minor impatto visivo, raggiungendo il miglior risultato di mimetizzazione dell'Impianto. Tali soluzioni dovranno essere sin dalla posa in opera dell'Impianto, e fino alla cessazione dello stesso, idonee a schermare l'Impianto stesso per dimensione ed efficienza. In particolare per le piantumazioni esse dovranno essere messe a dimora ad altezza tale che entro e non oltre tre anni raggiungano l'altezza rappresentata in cartografia di progetto e quindi risultino comunque idonee allo scopo. Ciò genera un obbligo a carico del Proponente anche ai fini del mantenimento di tale risultato in tutto il tempo di gestione.
- d) riportare uno studio percettivo unito al contesto paesaggistico di riferimento come sopra individuato, fornito da un congruo numero di simulazioni fotografiche georeferenziate su ortofoto sia dell'impianto in progetto che di quelli già autorizzati posti

su aree adiacenti o di pertinenza, che evidenzii la effettiva capacità della schermatura di mitigare l'impatto visivo.

7.4 Il progetto deve, inderogabilmente, rispettare i seguenti parametri e fornire i contenuti minimi di seguito riportati:

- motivare sulla necessità di installare l'impianto alla luce della percentuale di produzione nazionale e regionale di energia posta come obiettivo comunitario e di essere in linea con questo;

- qualora preveda la installazione su aree a destinazione agricola, dovrà dare puntuale dimostrazione della mancanza di aree compromesse o a destinazione diversa secondo i criteri delle linee guida e recepiti nel PER Lazio.

- dare dimostrazione della disponibilità effettiva dei terreni su cui insiste l'impianto e tutte le opere ad esso connesse per l'intera durata di produzione e di ripristino dell'impianto; intendendo per disponibilità l'esistenza di un diritto di proprietà ovvero diritto di superficie, usufrutto, enfiteusi, subenfiteusi risultante da titolo certo e definitivo anteriore alla data di avvio del relativo procedimento amministrativo. Parimenti la disponibilità ottenuta mediante locazione o comodato dovrà essere dimostrata alle medesime condizioni e mediante contratto registrato che contenga l'obbligo, alla scadenza, di rimozione dell'impianto o di voltura dell'autorizzazione al proprietario, anche per le conseguenze di cui ai successivi articoli 9.3, 9.4 e 10. Il contratto preliminare è idoneo a tale dimostrazione se contiene una clausola espressa che consenta al promissario di poter avanzare istanza di autorizzazione e il patto che al rilascio dell'autorizzazione venga stipulato il contratto definitivo.

- contenere tutte le mitigazioni e compensazioni adeguate a non arrecare danni alla flora e alla fauna locale, considerando sempre come principio ispiratore, nonché quale limite alle scelte ingegneristiche, la tutela della biodiversità;

- comprendere uno studio idoneo a dimostrare la totale assenza di rischi per la salute umana e l'ambiente, sia in fase di installazione, sia in esercizio, fino alla effettiva dismissione affinché se ne comprendano gli effetti anche a lungo termine, quale conseguenza collaterale del funzionamento dell'impianto sugli operatori, sulla popolazione ed in modo particolare sugli abitanti delle aree adiacenti all'impianto medesimo;

- prevedere apposito studio circa la minimizzazione dell'impatto visivo mediante *rendering* con simulazioni da ogni punto di vista significativo della zona, dalle strade, a distanza plurima di 100 metri, 1 km, 5 km, nonché foto aeree a scala diversa; le simulazioni andranno fatte nelle diverse ore della giornata rendendo possibile la visione dell'impianto secondo la differente esposizione solare ed in ogni caso si dovrà tenere conto della



altimetria, al fine di sagomare la forma dell'impianto stesso con lo scopo specifico di ridurre la visibilità nei siti ove è possibile installarlo. La simulazione dovrà anche mostrare la effettiva colorazione dei pannelli installati;

- recuperare, conservare e valorizzare i segni rurali ancora presenti sui terreni agricoli quali muretti di confine, aie, fontanili, lavatoi, forni ecc..

- prevedere opportune schermature vegetali per mitigare l'impatto visivo dell'impianto utilizzando specie con germoplasma autoctono, al fine di una migliore integrazione con il contesto paesaggistico; in ogni caso le schermature e i mitigatori visivi dovranno essere coerenti con le tipologie locali di manufatti, ed essere effettive e curate nel corso del tempo. Gli arbusti con altezza anche inferiore a 2,50 metri dovranno essere piantati ad una distanza non inferiore a 3 metri dal confine con diversa proprietà, al fine di evitare il cono d'ombra sull'altrui terreno.

- salvaguardare la permeabilità del suolo e non alterare le dinamiche idrografiche superficiali per la salvaguardia sia dei terreni confinanti che dell'ambiente, assicurando il rispetto della biodiversità e della fertilità dei terreni, a tutela dell'attività biologica che si sviluppa in ogni habitat, di quella agricola e del pascolo.

- per gli impianti fissi, assicurare che il posizionamento a terra dei pannelli, incluse tutte le strutture di supporto, nonché le opere connesse, garantisca l'inclinazione idonea alla captazione ottimale dei raggi solari;

- contenere il piano di manutenzione dell'impianto e degli interventi di mitigazione e compensazione ed il piano di smaltimento e rimessa in pristino dei luoghi;

- prevedere idonea recinzione dell'impianto di altezza non superiore a m.2,20 ed infrastrutture atte a costituire accesso; in ogni caso dovranno essere evitate soluzioni tali da ridurre l'accesso alle aree confinanti e/o limitrofe;

- le linee elettriche di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici dovranno essere realizzate esclusivamente in cavo sotterraneo e, ove possibile, utilizzare i corridoi infrastrutturali presenti sul territorio (sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti);

- includere un Piano antincendio che contempli lo studio del livello di rischio generato dall'impianto e fornisca eventuali soluzioni operative atte a scongiurare la creazione del rischio, ovvero l'aggravio del preesistente livello dello stesso.

- prevedere uno studio specifico che analizzi il rischio di inquinamento luminoso generato dall'impianto e contenga la previsione delle migliori soluzioni ingegneristiche atte a scongiurarlo, al fine di assicurare la salute dell'ecosistema circostante e la idonea visibilità notturna.

7.5 Ai fini della realizzazione dell'intervento si dovrà inoltre:

- a) prevedere opere e misure compensative che possano, su accordo con il Comune, riequilibrare il peso ecologico, territoriale, paesaggistico dell'intervento;
- b) prevedere e garantire un Piano specifico per la fine del ciclo di vita dell'impianto, comunque non tacitamente prorogabile oltre il ventennio, ovvero il minor termine stabilito nel titolo autorizzatorio, evidenziando, dettagliatamente, tutte le opere di dismissione, rimessione in pristino e recupero ambientale.

7.6 In ogni caso, resta salva la competenza dell'Ente che può indicare, in fase istruttoria le misure, ritenute idonee, di mitigazione dell'impatto in funzione della dimensione e della potenza dell'impianto medesimo, nonché delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali del sito di ubicazione anche diverse dalle piantumazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, riporti di terra, strutture artificiali, mascheramenti di vario tipo ed altre ritenute idonee allo scopo in fase istruttoria.

Art 8 Misure compensative

8.1 La Conferenza di servizi, come da linee guida del 2010 (DM 10.09.2010), può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al rispetto di misure compensative.

8.2 Per le istanze che presentano progetti in cui viene coniugato l'utilizzo dei terreni agricoli alla produzione di energia alternativa, il mantenimento della destinazione agricola dell'area dovrà essere assicurato tramite dati, studi e rilevazioni che dimostrino (i) l'effettiva capacità agricola delle aree da sfruttarsi, in conseguenza, ove ve ne sia, della riduzione dell'irraggiamento solare e (ii) l'assenza di alterazione dei terreni anche dopo la dismissione dell'impianto. L'aumento della redditività dei terreni, anch'esso dimostrato tramite dati, studi e rilevazioni scientifiche, non potrà mai costituire compensazione ambientale dell'intervento.

Art. 9 Convenzionamento, garanzie e dismissione degli Impianti

9.1 Tutte le installazioni di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili nel Comune di Piansano sono soggette a specifico convenzionamento che disciplina, sotto ogni aspetto, l'intero ciclo di vita dell'impianto e, in generale, i rapporti tra l'Ente ed il Proponente.

9.2 Il Proponente, all'atto della stipula della Convenzione, dovrà versare in favore del Comune idonea garanzia dell'esecuzione a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto, (i) degli interventi di dismissione al termine del ciclo di vita dell'impianto e delle opere di messa in pristino per il totale dei relativi costi ivi previsti e (ii) degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale, secondo l'importo stabilito in via proporzionale rispetto al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di



reinserimento o recupero ambientale, e comunque non inferiore ad euro 60 per ciascun KW di potenza installata.

9.3 Il Piano per la fine del ciclo di vita dell'impianto di cui all'art. 7.5 b) conterrà le condizioni per il versamento, ed eventuale rinnovo, della relativa fideiussione. La mancanza della fideiussione, o il mancato rinnovo, determinano la irregolarità dell'impianto con decadenza dell'Autorizzazione e quindi la impossibilità di esercitare l'attività, con facoltà per l'Ente di disporre la demolizione dello stesso con il ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'autorizzato e fermi i danni ulteriori;

9.4 La garanzia viene prestata, e potrà essere escussa, anche qualora il Proponente intenda recedere dall'iniziativa ovvero in caso di cessione a qualunque titolo della posizione, di revoca, annullamento o decadenza dell'atto autorizzatorio o della Convenzione sottoscritta con il Comune. In tali ipotesi il Proponente è comunque tenuto a garantire lo sgombero dell'area da attrezzature e da qualunque opera funzionale all'impianto.

9.5 La garanzia dovrà essere conformata in modo tale che in caso di mancato pagamento del premio, come in qualunque caso di perdita di efficacia anche parziale della stessa, dovrà essere immediatamente notiziato il Comune, fermo rimanendo che la mancata efficacia della garanzia determina la irregolarità degli impianti e legittima il Comune ad intervenire applicando le sanzioni di cui all'art. 10 nonché l'immediata cessazione della produzione e la sospensione degli effetti dell'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio dell'impianto.

9.6 La garanzia, soggetta a rivalutazione, viene prestata per l'intero periodo di funzionamento dell'impianto e per i successivi due anni, comunque decorrenti dalla comunicazione che il richiedente deve effettuare al Comune circa la fine vita del ciclo dell'impianto e l'avvio delle opere di dismissione.

9.7 In ogni caso il totale asporto delle strutture ed il ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto autorizzato dovrà avvenire entro dodici mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. Alla scadenza del termine di sei mesi e in caso di mancata esecuzione di tutte le opere di dismissione, la garanzia sarà escussa.

9.8. La sottoscrizione della Convenzione, prima del rilascio del prescritto titolo abilitativo, è subordinata alla prestazione delle suesposte garanzie e di quelle necessarie ad assicurare l'intervento di compensazione ambientale ex art. 8, per l'importo complessivo dei lavori da effettuare per le opere compensative.

Art. 10 Sanzioni

10.1 Ferme le ulteriori violazioni di norme, la violazione degli obblighi e delle prescrizioni dell'autorizzazione e/o del presente Regolamento legittima il Comune, dopo aver

constatato l'inadempienza, all'invio di formale diffida al fine di sanzionare il soggetto autorizzato ed a procedere alla declaratoria di decadenza del titolo ed in danno.

10.2 Al mancato rispetto di prescrizioni, termini e scadenze previsti dal presente regolamento, in aggiunta alla violazione di eventuali altre norme a carattere edilizio, urbanistico o ambientale, si applica la sanzione amministrativa di euro 500 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., stabilita in misura massima considerando le conseguenze ambientali connesse alla violazione e sempre fermo quanto previsto circa il necessario ripristino delle aree e l'eventuale decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 11 Informatizzazione dei procedimenti

11.1 Ai sensi dell'art. 15 e 41 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), tutta la documentazione afferente i procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento, dovrà essere presentata su supporto digitale ed attraverso canali telematici.

Art. 12 Entrata in vigore

12.1 Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni successivi alla sua approvazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del relativo periodo.

12.2 Al fine di garantire la massima conoscibilità il presente Regolamento sarà trasmesso a tutti gli uffici competenti (Provincia, Regione, etc.) e sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale, regionale e provinciale vigente in materia.

Si allegano:

Tavola 1: geolocalizzazione degli impianti FER esistenti sul territorio

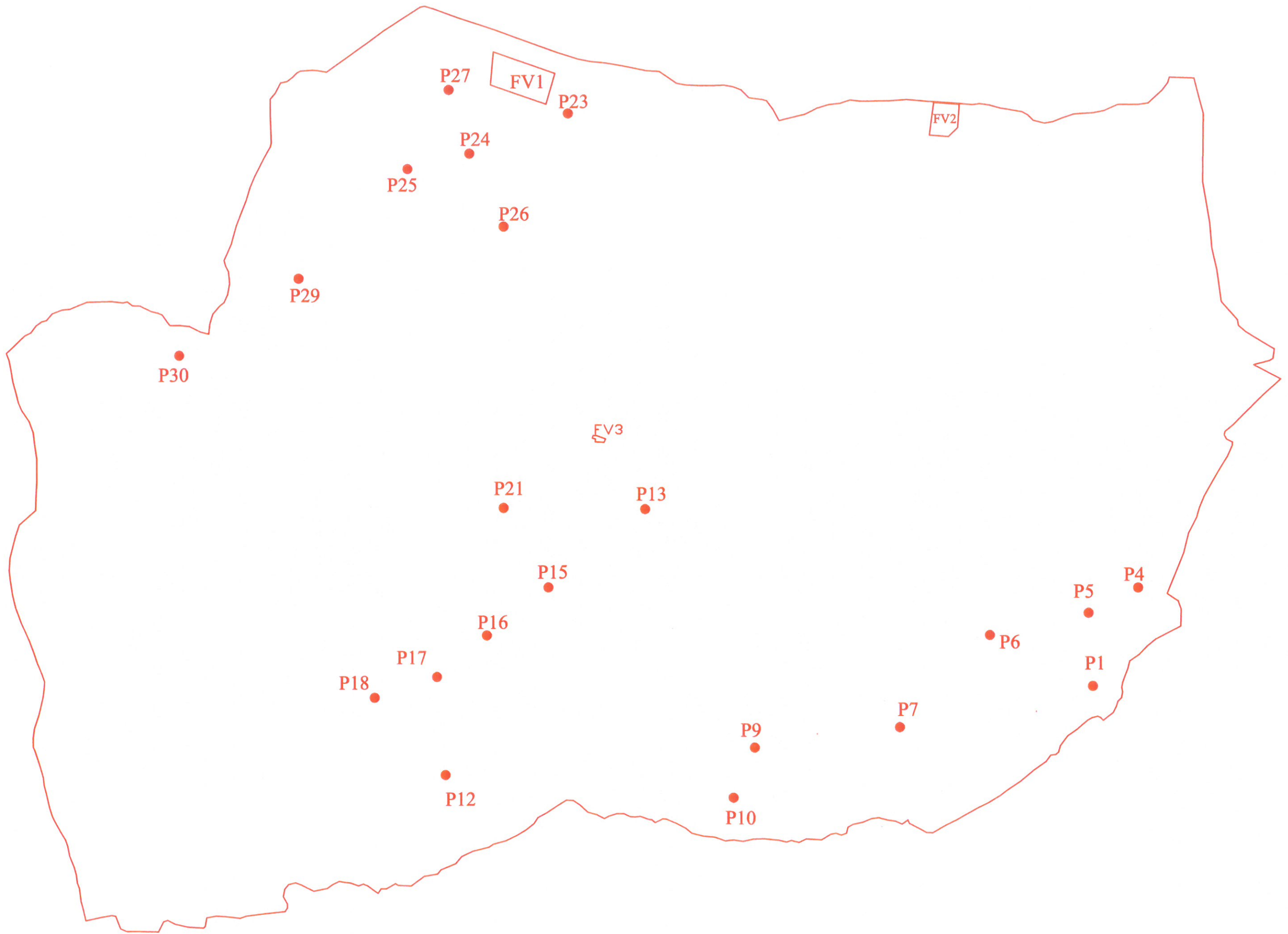
Tavola 2: cartografia dei siti di interesse archeologico presenti sul territorio comunale





Tavola 1: geolocalizzazione degli impianti FER esistenti sul territorio





LEGENDA TAVOLA 1

SIGLA	CATASTO, foglio	CATASTO, particella	TIPO IMPIANTO
P1	5	153	Eolico
P4	3	285	Eolico
P5	3	284	Eolico
P6	4	325	Eolico
P7	5	154	Eolico
P9	11	267	Eolico
P10	11	268	Eolico
P12	16	180	Eolico
P13	10	322	Eolico
P15	15	386	Eolico
P16	15	385	Eolico
P17	15	387	Eolico
P18	16	181	Eolico
P21	14	397	Eolico
P23	13	132	Eolico
P24	13	130	Eolico
P25	17	48	Eolico
P26	13	131	Eolico
P27	17	49	Eolico
P29	18	372	Eolico
P30	21	751	Eolico
FV1	13	126	Fotovoltaico sul suolo
FV2	6	408	Fotovoltaico sul suolo
FV3	14	441	Fotovoltaico sul suolo





Tavola 2: cartografia dei siti di interesse archeologico presenti sul territorio comunale





Tavola 2

Piansano -Luoghi di interesse
archeologico-



Area archeologica di Poggio
del Cerro

1

Tomba1 macchione 42.48581,
11.85617

2

Ruderi masseria
rinascimentale 42.51802,
11.86327

3

Tombe dei Sarcofagi in nenfro
42.51788, 11.86687

4

torretta medioevale 42.51035,
11.86669

5

Insedimento probabile villa
rustica romana segnalata alla
soprintendenza 42.52475,
11.8599

6

Romitorio rupestre 42.54126,
11.85042

7

Tomba etrusca a doppia
camera 42.54144, 11.84958

8

Tomba etrusca con
iscrizione 42.52579, 11.83024

9

Tomba ellenistica 42.53803,
11.83071

10

Evidenza
archeologica 42.53871,
11.82954

11

fontanile etrusco 42.52804,
11.82092

12

Necropoli Poggio del Cerro
42.48169, 11.8591

13

Impianto Produttivo Poggio
del Cerro 42.48436, 11.86017

14

Tomba a Camera Poggio del
Cerro 42.48352, 11.86103

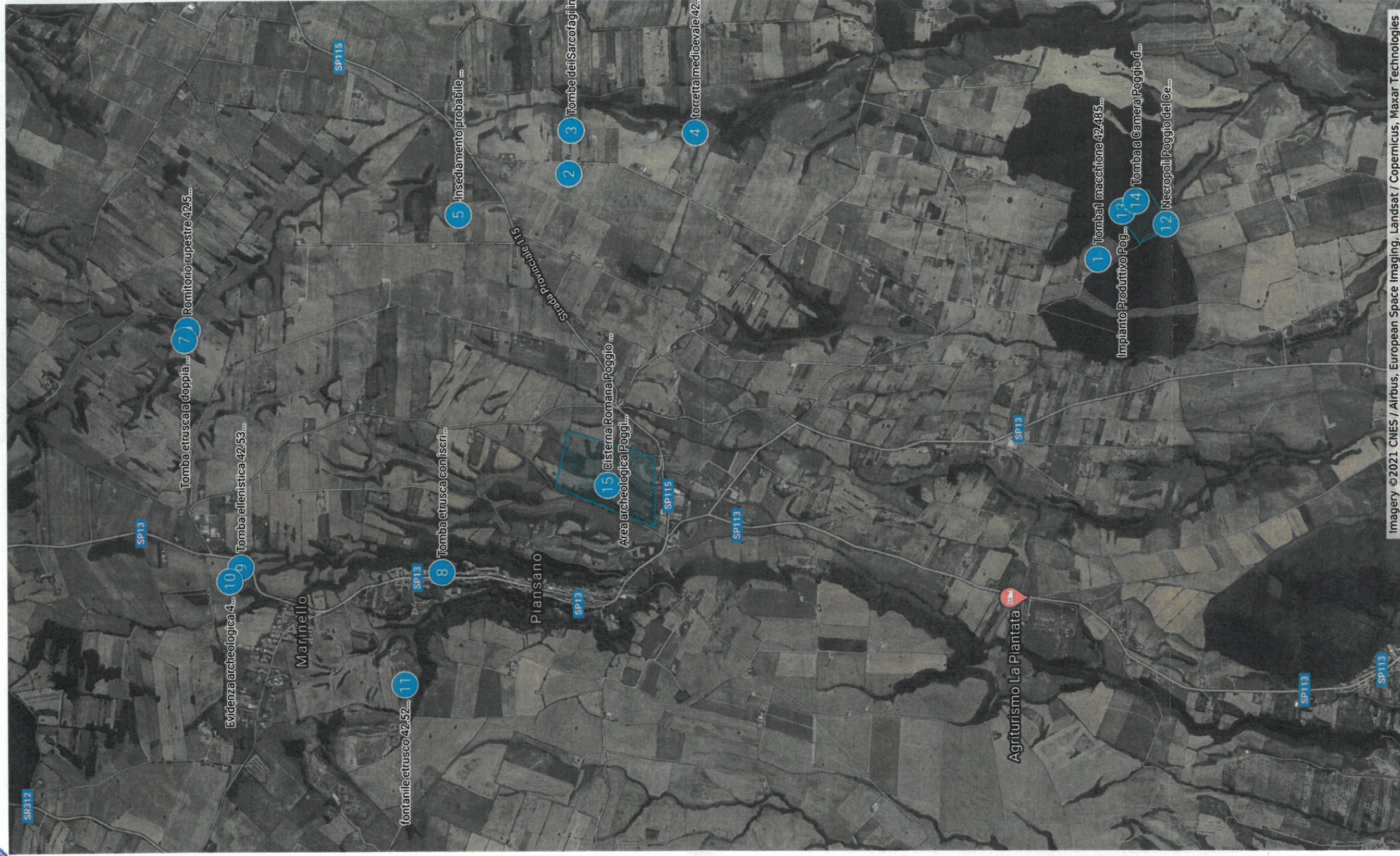
15

Cisterna Romana Poggio
Metino 42.51569, 11.83742



Area archeologica Poggio
Metino

Luoghi di interesse
archeologico segnalati alla
soprintendenza



COMUNE DI PIANSANO
PROVINCIA DI VITERBO

APPROVATO con deliberazione
~~ADOSSATO~~

CONSIGLIO COMUNALE n. 2
~~GIUNTA MUNICIPALE~~
del 21/02/2021

Piansano, li 21/02/2021
IL SINDACO IL SEGRETARIO